



# Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia  
Ufficio Prevenzione Incendi

Prot. n.

Brescia, li

Pratica n. 73954

Attività n. 70.2.C/34.1.B/36.1.B/47.1.B

Al SUAP del Comune di  
Cologne

Sig. Sindaco del Comune di Cologne

Oggetto: Istanza di valutazione progetto ex art. 3 D.P.R. n. 151/2011 per attività di stabilimento per progettazione, assemblaggio e test finali di macchine dosatrici per prodotti alimentari.

Ragione Sociale: G. Mondini Spa - sita in Via S. Eusebio Snc del Comune di Cologne.  
Progetto di nuovo insediamento.

Attività nr. **70.2.C** (depositi di merci varie di superficie superiore a 1000 m<sup>2</sup> e quantitativi di materiali combustibili superiori a 50 q) nr. **34.1.B** (depositi carta, cartoni, ecc. con quantitativi superiori a 50 q e fino a 500 q) nr. **36.1.B** (deposito di legna fino a 5000 q) nr. **47.1.B** (Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 100 q e fino a 1000 q) dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.

In ottemperanza al disposto dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011,

- vista l'istanza di valutazione progetto pervenuta dal SUAP del comune di Cologne, in data 08.08.2019,
- vista la documentazione tecnica a corredo, a firma dell'Ing. Mirco Bagarotti,

si esprime parere favorevole sulla conformità del progetto in esame alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi alle seguenti condizioni/prescrizioni:

1. per quanto non espressamente indicato risultino osservate le regole tecniche ed i criteri generali di sicurezza antincendio attualmente in vigore.

Posto quanto sopra si ricorda che, a lavori ultimati e prima dell'esercizio dell'attività, il responsabile della stessa dovrà presentare a questo Comando la **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)** di cui all'art. 4 del D.P.R. 151/2011 e successivo DM 7/8/2012.

Si ricorda infine che, sempre ai sensi del DPR 151/2011, in caso di modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti nello stabilimento o deposito e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate e/o approvate, il responsabile della attività è tenuto ad avviare nuovamente le procedure previste dall'art. 4 (presentazione della SCIA) nonché, per i progetti di modifiche che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, anche quelle di cui al comma 1 dell'art. 3 ai fini dell'ottenimento del preventivo parere di conformità.

Il funzionario istruttore  
(Geom. Patarnello Giuseppe)

Il Comandante Provinciale  
(Resuccia)